



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario, relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 16/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Carceri (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Carceri sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 5725 del 24.11.2020), riscontrato dal Sindaco e dall'organo di revisione con nota acquisita al prot. Cdc n. 5953 del 11.12.2020.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011. A rendiconto gli equilibri sono i seguenti:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	19.598,52	175.237,93
Equilibrio di parte capitale	65,90	0,00
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	19.664,42	175.237,93

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie per il 2018, mentre nel 2017 si ha un saldo negativo per -24.721,50 euro.

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	137.431,95	228.600,86
Residui attivi	777.174,29	1.126.122,74
Residui passivi	711.798,35	1.053.615,47
FPV _S - parte corrente	17.316,36	26.738,31
FPV _S - parte capitale	50.000,00	0,00
Risultato di amministrazione	135.491,53	274.369,82
Totale accantonamenti	68.394,33	237.212,33
Di cui: FCDE	53.666,05	237.212,33
Totale parte vincolata	0,00	6.128,28
Totale parte destinata agli investimenti	25.545,19	0,00
Totale parte libera	41.552,01	31.029,21

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rend. 2017 Accertamenti (a)	Rend. 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rend. 2018 Accertamenti (c)	Rend. 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riacc.)	154.285,50	78.790,98	51,07%	260.859,74	130.539,31	50,04%
Tit.1 competenza	390.233,78	204.878,00	52,50%	260.200,00	213.511,22	82,06%
Tit.3 residui (iniziali + riacc.)	69.397,04	6.647,06	9,58%	123.517,70	54.343,60	44,00%
Tit.3 competenza	132.623,82	71.588,11	53,98%	797.676,70	185.558,18	23,26%

L'organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	137.431,95	228.600,86
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	46,91	33,88 giorni

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	1.538.815,80	1.440.307,02

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati in BDAP è avvenuta nei termini;
- il rendiconto è stato approvato in ritardo per entrambi gli esercizi oggetto di analisi, rispettivamente il 14/6/2018 e 07/5/2019;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà nel 2018, mentre nel 2017 si assiste allo sfioramento del parametro deficitario n. 7, che presenta un valore pari al 171,3%;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;

- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e BP 2018/2018: deliberazione n. 309/2018/PRSE, con la quale erano stati rilevati:
 - 1) l'omessa costituzione, a rendiconto, tra la quota accantonata del risultato di amministrazione, del fondo per i crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del fondo per i contenziosi e del fondo per le perdite degli organismi partecipati (per la partecipazione al Consorzio Padova Sud il cui bilancio 2015 non risulta essere mai stato approvato, ma che presenta passività potenziali);
 - 2) la carente capacità di riscossione coattiva delle entrate proprie considerata l'assenza di riscossioni in conto competenza;
 - 3) l'errata contabilizzazione dell'indennità di fine mandato del sindaco tra i residui passivi anziché tra la quota accantonata del risultato di amministrazione;
 - 4) la violazione del parametro di deficitarietà n. 7 (risultato 157,68% superiore alla soglia legale del 150%);
 - 5) la tardiva trasmissione del certificato sul patto di stabilità interno 2015;
 - 6) la tardiva approvazione sia del bilancio di previsione 2016/2018 sia del piano esecutivo di gestione (PEG);
 - 7) lunghi tempi di pagamento dei debiti verso fornitori, considerato l'alto valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) annuale, con un risultato di 68,25 giorni.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema

armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Carceri si rilevano i seguenti profili.

Tardiva approvazione rendiconti 2017 e 2018

In sede istruttoria si è rilevato che i rendiconti 2017 e 2018 sono stati approvati oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 227 del TUEL (rendiconti approvati rispettivamente in data 14/06/2018 e 7/05/2019).

Nella nota acquisita al prot. Cdc n. 5417 del 27.10.2020 si è attestato che *“nei periodi intercorrenti tra la scadenza di approvazione dei rendiconti del 30 aprile alla data di approvazione dei rendiconti, ossia dal primo maggio al 14 giugno 2018 e dal primo al 7 maggio 2019, non sono state effettuate assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”*.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Tempestività dei pagamenti

Si rileva dalla Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2017 è stato pari a 46,91, mentre nel 2018 lo stesso è stato pari a 33,88.

Il Collegio rammenta che l'indicatore in questione deve tendere al valore pari a 0 e che qualsiasi dato superiore a tale valore-soglia comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, secondo cui *“a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]”*.

Al riguardo si rileva che nella citata nota non sono state indicate, come richiesto in nota istruttoria, le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti; come sopra ricordato, tale adempimento è specificamente richiesto dalla

legge.

Gestione residui- riscossione

In sede istruttoria, in relazione al rendiconto 2017, si è evidenziato un consistente aumento del valore dei residui attivi del titolo I, da € 154.285,50, al 1/1/2017, ad € 260.850,30, al 31/12/2017, derivante da un basso tasso di riscossione delle entrate proprie sia nella gestione residui (pari al 51%), sia di c/competenza (pari al 52,5%). In particolare, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, riportati dal 2016 per € 90.278,86, sono stati incassati per € 27.958,37 (pari al 31%), mentre per quanto concerne la riscossione in c/competenza si rileva un valore pari al 2%, con conseguente creazione di residui attivi per € 75.709,47. Si è evidenziato altresì un accumulo dei residui attivi del titolo III, aumentati da € 69.397,04, al 1/1/2017, ad € 123.785,69, al 31/12/2017, senza alcuna riscossione in c/competenza delle sanzioni per violazione al codice della strada (Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2017 – pag. 17), comunque non determinanti per l'accumulo di cui trattasi alla luce del loro valore in termini assoluti, pari a € 5.797,90;

Relativamente al rendiconto 2019, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, riportati dal 2017 per € 138.029,96, sono stati incassati per € 54.620,13 (pari al 39,6%) e cancellati per € 9,44, mentre per quanto concerne la riscossione in c/competenza si assiste all'assenza di incassi, con conseguente creazione di residui attivi di nuova formazione per € 2.000,00, vista la modesta attività di recupero svolta; si conferma altresì l'accumulo dei residui attivi del titolo III, aumentati da € 123.785,69, al 1/1/2018, ad € 681.292,62 al 31/12/2018, derivante sostanzialmente da un basso tasso di riscossione in c/competenza delle sanzioni per violazione al codice della strada (pari al 14,7%), accertate per € 683.052,58, in forte discontinuità con gli esercizi precedenti (rendiconto 2016, € 5.500,00, rendiconto 2017, € 5.797,90).

A livello complessivo si assiste ad un incremento dei residui attivi, aumentati da 516.880,69 euro al 31/12/2016, a 777.174,29 euro al 31/12/2017, a 1.126.122,74 euro al 31/12/2018, con conseguente superamento del parametro di deficitarietà n. 2 nel 2017.

Al riguardo nella citata nota si è affermato che “l'incremento dei residui attivi è determinato principalmente dalle sanzioni amministrative al codice della strada a seguito dell'installazione di un velox fisso su strada regionale, per tali entrate essendo escluso l'accertamento per cassa, si è proceduto all'accertamento dell'intero importo del credito, contemporaneamente è stato costituito il fondo crediti di dubbia esigibilità che al 31.12.2018 ammontava ad euro 237.212,33 e alla data del 31.12.2019 euro 1.044.591,21.

Come suddetto sono in corso le procedure per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali”.

Il Collegio, nel rammentare l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari, raccomanda all'Ente di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione.

Contabilizzazione mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti

Nella citata nota istruttoria si è rilevato che al 31.12.2017 ed al 31.12.2018 risultano residui al titolo VI dell'entrata rispettivamente per € 302.319,46 per € 156.391,94, anziché al titolo V: di conseguenza il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti relativamente alle modalità di contabilizzazione di tali mutui, con riferimento a quanto previsto dall'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011 (esempio n.8), riguardante specificamente i prestiti ordinari erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa.

Nella citata nota di risposta si è affermato che *“relativamente ai residui attivi del titolo IV alla data del 31.12.2017 risultano essere 302.319,46, nel corso del 2018 sono stati erogati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori euro 145.927,52 da parte della CCDDPP (Ente mutuante), determinando il residuo di euro 156.391 ,94 alla data del 31.12.2018”*.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota con riferimento al rispetto della normativa di cui all'art. 203, 204 e 207 del TUEL, rileva tuttavia che la presenza di residui attivi al Titolo VI delle entrate (Accensione prestiti), anziché al Titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie) – si veda in particolare la voce del piano dei conti E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari)- non risulta conforme, nel caso di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, alla normativa di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 (esempio n.8), che si seguito si riporta:

“In data 15\07\2013 un comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6:

Si richiama, in particolare, l'applicazione del principio 3.18: "Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo [...]. Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito”.

In contabilità finanziaria il 16\07\2013 vengono prodotte le seguenti scritture

1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA);

2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al punto 1);

3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari);

4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA".

Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi

A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3)".

Indebitamento

Si rileva, per il 2017, il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013 “*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)*”: lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si è attestato al 171,3% (al lordo di eventuali debiti di finanziamento assistiti da contribuzioni).

Il Collegio, nel prendere atto del fatto che tale valore è in aumento rispetto al valore evidenziato nella deliberazione n. 309/2018/PRSE (157,68%), raccomanda per il futuro di prestare particolare attenzione al livello dell'indebitamento.

Fondo di cassa - errata compilazione del questionario

In sede istruttoria si è rilevata l'errata compilazione del questionario sul rendiconto 2018 (pg. 25-26), relativamente alla mancata coincidenza tra il dato “Fondo di cassa finale” (€ 82.673,35) e “consistenza del fondo di cassa al 31.12.2018” (€ 228.600,86), dovuta alla mancata valorizzazione delle riscossioni in c/residui del titolo IV (pari ad euro 145.927,51). La Sezione raccomanda pertanto all'organo di revisione la corretta compilazione del questionario.

Organismi partecipati

Si rileva che nel rendiconto 2018 si registra l'azzeramento dell'accantonamento per le perdite relative all'Ente partecipato Consorzio Padova Sud.

Al riguardo nella citata nota a firma congiunta, si è affermato che “l'azzeramento del Fondo perdite aziende partecipate avvenuto nel 2018 è stato determinato dalla previsione dell'omologazione dell'accordo del consorzio Padova Sud ad opera del Tribunale, dal momento che tale previsione non si è realizzata nell'anno 2019 è stata vincolata sull'avanzo di amministrazione la somma di euro 40.000,00, e nel bilancio di previsione del 2020 è stata stanziata un'ulteriore somma di euro 20.000,00, per un totale complessivo di euro 60.000,00”.

In continuità con quanto affermato nella deliberazione n. 309/2018/PRSE, la Sezione evidenzia l'esigenza sottesa alla corretta e congrua determinazione dell'ammontare del fondo perdite società partecipate, che risulta fondamentale al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio di bilancio, e prende atto del ripristino del fondo nel rendiconto 2019.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Carceri (PD):

- rileva la tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 è positivo, essendo rispettivamente pari a 46,91 e a 33,88;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione;
- rileva la non corretta contabilizzazione delle entrate derivanti dall'accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, che risulta difforme rispetto a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, esempio n. 8;
- rileva il superamento, con riferimento al rendiconto 2017, dei parametri di deficitarietà n. 2 e n. 7 del D.M. 18/02/2013;
- raccomanda all'organo di revisione la corretta compilazione del questionario;
- rileva l'assenza del fondo perdite società partecipate, relativamente all'esercizio 2018;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione

economico-finanziaria del Comune di Carceri (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Fedor Melatti

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 1 marzo 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini